

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI TRASPORTO NON DI LINEA
NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA
DEL COMUNE DI SILEA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n.63, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Silea (TV) e dallo stesso autorizzati:
 - a) il servizio di noleggio con conducente, effettuato con unità naviganti a motore e a remi;
 - b) il servizio di noleggio senza conducente, effettuato con unità naviganti di qualsiasi tipo;
 - c) il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.
3. Nel presente regolamento si intende per unità navigante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2

Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 - idoneità morale
 - idoneità finanziaria
 - idoneità professionale.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata a nome della società stessa, ed a tal fine i requisiti devono essere posseduti come sotto specificato.

Art. 3 **Idoneità morale**

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648-bis del codice penale; qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 5 e 5-bis della Legge 15 dicembre 1990, n. 386; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
 - c) dagli amministratori e dal legale rappresentante in caso di società per azioni e per ogni altro tipo di società.

Art. 4 **Idoneità finanziaria**

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
2. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidabilità, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a lire 300.000.000 per il servizio di noleggio tipo "Gran Turismo" e lire 100.000.000 per tutti gli altri tipi di servizi a motore e lire 10.000.000 per le imbarcazioni a remi.
3. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, il requisito deve essere posseduto dalla stessa.

Art. 5
Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di unità naviganti adibite a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Treviso presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, e tenuto da quest'ultima.
2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con unità naviganti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto con riferimento alle relative disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. n. 63/93 e al codice di navigazione interna.
3. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti di idoneità professionale di cui ai due commi precedenti devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.

Art. 6
Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione è valida per una singola unità navigante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sulla medesima unità navigante, anche se rilasciate da autorità diverse.
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della Provincia di Treviso.
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art.8.

Art. 7

Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta legale.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.
 - e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - f) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune riguardanti le sanzioni previste dal presente regolamento;
 - g) la sede operativa per l'esercizio dell'attività sita in territorio comunale;
 - h) di non svolgere altra attività che contrasti, in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di unità naviganti con conducente;
 - i) documentazione eventualmente prevista dalla normativa antimafia.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale od in copia autenticata nelle forme previste dalla legge:
 - a) copia del tesserino del codice fiscale;
 - b) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art.9.
4. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
 - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
 - c) statuto societario, e nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione congiunta che la società non svolgerà altra attività che contrasti con tale servizio;
 - d) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale, come indicato all'art. 3;
 - e) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria, di cui all'art. 4;

- f) indicazione di conformità, per quanto previsto alle lettere c) ed e) del comma 2 del presente articolo, nelle persone di cui al comma 3 dell'art.5.
5. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli.

Art. 8 **Commissione di concorso**

1. La valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione Consultiva Comunale di cui al successivo art. 14 integrata da:
- un rappresentante della motorizzazione civile o un suo delegato;
 - un rappresentante del registro navale italiano o un suo delegato.
2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute consiliari più il rimborso delle spese di trasporto.

Art. 9 **Formazione delle graduatorie**

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, fra l'altro, i seguenti criteri:
- a) a parità di punteggio, residenza da almeno 2 anni da parte di ditta individuale o soci di cooperative;
 - b) figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
 - cooperative (30 p.)
 - società (20 p.)
 - ditte individuali (10 p.);
 - c) anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti: per le società si fa riferimento alla data di iscrizione delle persone di cui all'art. 5 comma 3 (2 p. per anno max 10 p.);
 - d) anzianità di servizio del soggetto richiedente prestata in qualsiasi forma per le ditte individuali: per le società l'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio (2 p. per anno max 10 p.);
 - e) tipo e numero di altri servizi di cui alla L.R. n. 63/93 attualmente esercitati.

Art. 10
Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 7.
3. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o l'armatorietà dell'unità navigante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la medesima unità navigante non è in corso alcun procedimento di rilascio di altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
 - b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo dell'unità navigante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
 - c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
 - d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità navigante di cui all'autorizzazione;
 - e) certificato di iscrizione al registro ditte di data non anteriore a tre mesi;
 - f) cauzione di lire 5.000.000, costituita a favore del Comune nei modi previsti dalla legge;
 - g) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
 - h) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta dell'unità navigante.
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

Art. 11

Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio, hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi su presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per il rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.
2. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
 - a) il numero dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto titolare;
 - c) la sede dell'impresa;
 - d) la sede operativa nel territorio comunale;
 - e) la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
 - f) la targa e l'eventuale nome dell'unità navigante autorizzata;
 - g) la data di scadenza del certificato di navigabilità;
 - h) il proprietario dell'unità navigante;
 - i) l'armatore;
 - j) l'eventuale rappresentante;
 - k) gli estremi della dichiarazione di armatorietà eventuale;
 - l) l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati all'ormeggio ed all'assunzione del servizio;
 - m) i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
 - n) eventuali prescrizioni e divieti.
3. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.
4. Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.
5. L'autorizzazione è sottoposta a vidimazione annuale, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. Qualora il certificato di navigabilità ivi indicato scada prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione, dovrà essere presentata la nuova certificazione relativa all'unità navigante.
6. Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di lire 100.000. Alla mancata vidimazione è applicata una sanzione di lire 400.000 per ogni anno di mancata vidimazione.
7. Solo per il trasporto di cose di cui al Titolo III del presente regolamento, ed esclusivamente a fini conoscitivi, all'atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

8. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, su presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.
9. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

Art. 12

Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 63/93.

Art. 13

Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che a società, siano esse di persone che di capitali.
2. Per le società, l'iscrizione nell'apposito ruolo previsto dall'art. 13 della L.R. n. 63/93 di una persona tra quelle indicate al comma 3 dell'art. 5 è condizione sufficiente affinché le stesse possano essere titolari di autorizzazione comunale.

Art. 14

Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 63/93, così composta:
 - a) l'assessore competente od un suo delegato che la presiede;

- b) il responsabile dell'ufficio competente, od un suo delegato;
- c) un rappresentante della Provincia di Treviso;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
- f) un rappresentante delle associazioni centrali delle cooperative;
- g) un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- h) un rappresentante dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- i) un rappresentante dell'Ispettorato di Porto competente per territorio.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente.

- 2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposta ai componenti la Commissione il rimborso delle spese di viaggio.
- 3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.
- 4. Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno cinque membri.
- 5. Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute, il Sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'Associazione di appartenenza.

TITOLO II - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON UNITA' NAVIGANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 15 Definizione del servizio

- 1. Il servizio di noleggio è effettuato con unità naviganti a motore e a remi: esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.
- 2. Lo stazionamento delle unità naviganti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, in concessione al vettore, presso i quali l'unità navigante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
- 3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
- 4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un'unità navigante determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 16
Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e sgg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.
2. E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e sgg. C.N., unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per unità naviganti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl.

Art. 17
Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo dell'unità navigante impiegata:

noleggio con unità navigante a motore

- Piccolo Noleggio fino a 5 tsl.
- Gran Turismo A da 5 tsl. a 25 tsl.
- Gran Turismo B oltre 25 tsl.

2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a remi, finalizzato a escursioni turistiche.

Art. 18
Numero e tipo delle unità naviganti autorizzate

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

a) noleggio con unità navigante a motore

- Piccolo Noleggio fino a 5 tsl. n. 0
- Gran Turismo A da 5 tsl. a 25 tsl. n. 0
- Gran Turismo B oltre 25 tsl. n. 2

b) imbarcazioni tipiche a remi n. 10

Art. 19
Sede del titolare

1. La sede operativa del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione.

Art. 20
Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 21
Acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio è effettuata presso la sede operativa del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso.
2. E' fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.
3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.
4. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che l'unità navigante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.
5. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del vettore.
6. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 22
Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo:

- a) di tenere sempre a bordo dell'unità navigante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- c) di mantenere l'unità navigante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- e) di sottoporre l'unità navigante a qualsiasi ispezione che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
- f) di vidimare annualmente, entro la fine di febbraio di ogni anno, l'autorizzazione; in caso di ritardata vidimazione si applica la procedura prevista all'art. 11.

Art. 23
Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo dell'unità navigante ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbandone costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta del personale di vigilanza di cui all'art. 40 della L.R. n. 63/93;
- c) di non far salire sull'unità navigante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'unità navigante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 24
Sostituzioni alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida dell'unità navigante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n. 63/93. L'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente, purché iscritto nei ruoli di cui all'art. 13 della LR n.63/93.
2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione. Tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.
3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione. Verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

Art. 25
Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente, nonché su motivata richiesta per esigenze legate all'utenza e/o alle condizioni climatiche.

Art. 26
Pontili

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.
2. Il pontile deve presentare una targa visibile, recante la dicitura "Comune di Silea – Servizio di noleggio con conducente – Decreto Genio Civile n. ____ del ____" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più unità naviganti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri. Il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente. Il pontile deve essere strutturato nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche onde consentire l'uso del servizio ai soggetti portatori di handicap anche nel rispetto dell'art. 21 della L.R. n. 63/93.

Art. 27

Sostituzione delle unità naviganti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità navigante indicato in autorizzazione.
2. L'unità navigante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un'altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità navigante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla-osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità navigante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 28

Tariffe

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio, con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 13 della L. n. 21/92.
2. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sulle unità naviganti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima delle unità naviganti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 29

Reclami

1. In ogni pontile adibito al servizio di noleggio con conducente dovrà essere posizionato in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione dei reclami.

2. In ogni unità navigante dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio.
3. I cartelli di cui ai punti precedenti dovranno essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre opportuna modulistica (entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento) che sarà messa a disposizione dell'utenza su ogni unità navigante.
5. Il Responsabile del Servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

Art. 30

Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, le unità naviganti a motore autorizzate al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità concedente, con noleggio delle unità naviganti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della L.R. n. 63/93.

Art. 31

Contrassegno

1. Le unità naviganti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, e a tale scopo debbono recare come contrassegno:
 - n. 2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;
 - n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio - Comune di Silea, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.

2. Le unità naviganti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO III - TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 32

Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con unità naviganti a motore od a remi ed il servizio di rimorchio di unità naviganti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 33

Modalità di esercizio

1. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per ciascuna unità navigante impiegata.
2. Tale autorizzazione è riservata a coloro i quali abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica delle unità naviganti immatricolate per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.
4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 2. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione dell'unità navigante indicata nell'autorizzazione.
6. Ai titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente delle unità naviganti autorizzate ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto e la dichiarazione di armatorietà siano stipulati per iscritto e

contengano espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.

7. Ai titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente delle unità naviganti autorizzate ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

- a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
- b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
- c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiante;
- d) il noleggiatore risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

Art. 34

Sostituzione di unità naviganti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità navigante indicata in autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 27.

Art. 35

Caratteristiche dell'unità navigante

1. Le unità naviganti adibite al trasporto di cose per conto terzi devono:

- a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- c) essere muniti di due targhe di forma rettangolare, di cm. 10 per cm. 50, con scritte in nero su fondo rosso da apporre in posizione tale da non precludere la visibilità della scritta di immatricolazione dell'unità navigante, recanti le seguenti scritte:

- numero dell'autorizzazione
- trasporto cose
- emblema del comune;

2. Essi devono inoltre, recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 36

Servizio di rimorchio unità naviganti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di unità naviganti mediante altra unità navigante.
2. Il servizio di rimorchio per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
3. Il personale addetto alla condotta delle unità naviganti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
4. Le unità naviganti adibite al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO IV - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 37

Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore dell'unità navigante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore dell'unità navigante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. n. 63/93 agli artt. 32-37.

Art. 38

Servizio di noleggio senza conducente

1. Il servizio di noleggio di unità naviganti senza conducente può essere effettuato con unità da lavoro per trasporti in conto proprio, iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto (vedi anche unità di cui al decreto n. 731/94).
2. Il servizio di noleggio di unità naviganti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, nei modi disciplinati dal titolo I.
3. Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di unità naviganti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:
 - unità per trasporto di persone: n. 0 imbarcazioni.

Art. 39

Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1. Le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonché risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione.
3. E' fatto divieto al titolare di locare le unità naviganti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi. Le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato.
4. Il noleggiante-armatore può adibire l'unità navigante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento della navigazione interna.
5. Il noleggiatore-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi l'unità navigante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio.
6. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo V del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, l'unità navigante abilitata al servizio di noleggio senza conducente.
7. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art. 40

Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiatore, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'Ufficio comunale competente, che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse, nel quale deve di volta in volta:
 - a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;
 - estremi del documento di riconoscimento presentato;
 - estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;

- b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità.
2. A cura del noleggiatore, il registro dovrà essere sottoposto trimestralmente al visto dell'Ufficio comunale competente.
 3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiatore per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 63/93.

Art. 41

Contrassegno per le unità naviganti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione in posizione tale da non precluderne la visibilità, una targa riportante le seguenti indicazioni:
 - estremi dell'autorizzazione;
 - portata massima di persone o di cose.
2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare.

TITOLO V – SANZIONI

Art. 42

Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo art. 43 del presente regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) non applica le tariffe in vigore;
 - g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - h) supera del 25% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di unità navigante e servizio.

2. La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.
3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione interna l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.
6. Nel caso di noleggio con conducente valgono, per quanto compatibili, i divieti e le prescrizioni indicati al comma 1. In questo caso il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Treviso al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

Art. 43

Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 42, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 1, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione, si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:
 - a) Responsabile del Servizio, o un suo delegato;
 - b) Comandante VV.UU. o un suo delegato;
 - c) un rappresentante delle OO.SS. di categoria;
 - d) un rappresentante dell'Ispettorato di Porto;
 - e) un rappresentante degli Artigiani;
 - f) un rappresentante delle Cooperative;
 - g) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale in forza all'ufficio competente.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorso i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 44

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da lire 500.000 a lire 2.000.000 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da lire 100.000 a lire 400.000 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da lire 200.000 a lire 800.000 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti;
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a), la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente dell'unità navigante.

Art. 45

Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'unità navigante.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro dell'unità navigante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione interna e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:
 - a) originale o copia autentica dell'atto di autorizzazione;
 - b) titolo o attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
 - c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
 - d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;

- e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto;
- f) modulistica reclami.

Art. 47

Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dal presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

Art. 48

Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili e della laguna di Venezia, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Nel caso vengano determinate le prescrizioni tecniche di cui ai commi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità navigante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

Art. 49

Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

1. In fase di prima applicazione della L.R. n. 63/93, il Comune provvederà a convertire in via prioritaria le autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Veneto ed assegnate al Comune di Silea e con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti da parte dei soggetti già titolari e delle unità naviganti già autorizzate, fatta eccezione per il requisito dell'idoneità professionale e finanziaria, sino alla nuova scadenza.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di valida autorizzazione regionale con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione, i dati dell'unità navigante impiegata e allegando la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

3. Nel caso le richieste di conversione fossero relative ad un numero di autorizzazioni eccedenti il contingente approvato, le stesse saranno rilasciate in soprannumero indipendentemente dal numero massimo previsto. Pertanto in caso di cessazione di autorizzazioni per qualsiasi motivo non si provvederà al loro reintegro fino a quando non si andrà al di sotto del contingente fissato.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI SILEA**

Indice

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Disciplina del servizio
Art. 2	Requisiti
Art. 3	Idoneità morale
Art. 4	Idoneità finanziaria
Art. 5	Idoneità professionale
Art. 6	Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
Art. 7	Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Art. 8	Commissione di concorso
Art. 9	Formazione delle graduatorie
Art. 10	Assegnazione delle autorizzazioni
Art. 11	Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione
Art. 12	Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 13	Soggetti esercenti: figure giuridiche
Art. 14	Commissione Consultiva Comunale
TITOLO II	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON UNITA' NAVIGANTI PER TRASPORTO DI PERSONE
Art. 15	Definizione del servizio
Art. 16	Contratto di noleggio e trasporto
Art. 17	Tipologia dei servizi autorizzati
Art. 18	Numero e tipo delle unità naviganti autorizzate
Art. 19	Sede del titolare
Art. 20	Esercizio del servizio
Art. 21	Acquisizione del servizio
Art. 22	Obblighi del titolare
Art. 23	Obblighi dell'equipaggio
Art. 24	Sostituzioni alla guida
Art. 25	Assenza dal servizio
Art. 26	Pontili
Art. 27	Sostituzione di unità naviganti
Art. 28	Tariffe
Art. 29	Reclami
Art. 30	Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
Art. 31	Contrassegno
TITOLO III	TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Art. 32	Definizione del servizio
Art. 33	Modalità di esercizio

- Art. 34 Sostituzione di unità naviganti
- Art. 35 Caratteristiche dell'unità navigante
- Art. 36 Servizio di rimorchio unità naviganti

TITOLO IV TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

- Art. 37 Definizione del servizio
- Art. 38 Servizio di noleggio senza conducente
- Art. 39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente
- Art. 40 Registro di noleggio senza conducente
- Art. 41 Contrassegno per le unità naviganti in servizio di noleggio senza conducente

TITOLO V SANZIONI

- Art. 42 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione
- Art. 43 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 45 Confisca e sequestro

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 Documentazione obbligatoria
- Art. 47 Rideterminazione dei contingenti
- Art. 48 Caratteristiche tecniche dei mezzi
- Art. 49 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali.